



**Servizio di raccolta, trasporto e conferimento finale in discarica di fanghi e vaglio rivenienti dagli impianti di depurazione delle aree industriali della provincia di Potenza.**

**PROCEDURA APERTA PER APPALTO DI SERVIZI**  
(art. 60 D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50)

CUP: E89H17000120002  
CIG :

**D.U.V.R.I.**

**INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI E MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE  
INTERFERENZE (art. 26 c. 3 D.Lgs. 9 aprile 2008)**

Tito Scalo Febbraio 2019

Il Responsabile Unico del Procedimento

*Avv. Rocco Benedetto Santangelo*

## Sommario

1. PREMESSA .....	3
2. RIFERIMENTI NORMATIVI .....	3
ART. 3 – IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI COINVOLTI .....	7
ART. 4 – FINALITA' .....	9
ART. 5 – DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' OGGETTO DELL'APPALTO .....	9
ART. 6 – ADEMPIMENTI PRIMA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO .....	10
ART. 7 – VALUTAZIONE INTERFERENZE.....	11
ART. 8 – ATTIVITA' A RISCHIO.....	11
ART. 9 – VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE IDONEE A PREVENIRLO E RIDURLI AL MINIMO .....	11
ART. 10 – COSTI DELLA SICUREZZA .....	13
ART. 11 – VALIDITA' E REVISIONE.....	13

## **1. PREMESSA**

Il presente documento di valutazione contiene le principali informazioni/prescrizioni in materia di sicurezza per fornire all'impresa appaltatrice o ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività in ottemperanza all'art. 26 comma 1 lettera b del D.Lgs. 81/2008.

Secondo tale articolo, al comma 3, il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d'opera.

Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, devono promuovere la cooperazione ed il coordinamento, in particolare:

1. cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
2. coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione del servizio.

## **2. RIFERIMENTI NORMATIVI**

### **Art. 2.1 – D.Lgs. 81/2008 art. 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione**

Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:

1. verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita

attraverso le seguenti modalità:

- acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
  - acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
2. fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

- cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile,

devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificato dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

#### **Art. 2.2 - D. Lgs. 81/2008 Art. 28. Oggetto della valutazione dei rischi**

La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.

Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere:

- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
- Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto.

#### **Art. 2.3 - D.lgs 09/04/2008 n. 81 Art. 29. Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi**

Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41.

Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

La valutazione e il documento di cui al comma 1 debbono essere rielaborati, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o

dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.

Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), e quello di cui all'articolo 26, comma 3, devono essere custoditi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.

I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g).

I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Nelle more dell'elaborazione di tali procedure trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4.

Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende:

- aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);
- aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto;
- aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV del presente decreto.

### **ART. 3 – IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI COINVOLTI**

Nelle seguenti schede sono indicati i soggetti che cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro nell'attività lavorativa oggetto dell'appalto ai sensi del D.Lgs. 81/2008. Le stesse dovranno essere compilate prima dell'avvio dell'esecuzione del servizio.

*Committente:*

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI POTENZA - Zona Industriale di Tito Scalo - 85050 Tito (Potenza)

Servizio di Prevenzione e Protezione		
Funzione	Nominativo	Recapito e indirizzo
DATORE DI LAVORO		
RESPONSABILE S.P.P.		
MEDICO COMPETENTE		
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI		

*Azienda appaltatrice:*

.....

.....

Servizio di Prevenzione e Protezione		
Funzione	Nominativo	Recapito e indirizzo
DATORE DI LAVORO		
RESPONSABILE S.P.P.		
MEDICO COMPETENTE		
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI		



#### **ART. 4 – FINALITA'**

Il presente documento di valutazione è stato redatto preventivamente alla fase di appalto in ottemperanza al dettato del D.Lgs. 81/2008.

Finalità del presente documento è elencare quali siano i rischi interferenti nello svolgimento del servizio e quindi fornire sia indicazioni di tipo operativo che gestionale su come superare le stesse interferenze, in tal modo prevenendo la principale causa di incidenti sui luoghi di lavoro.

Con il presente documento vengono fornite alla ditta appaltatrice già in fase di appalto, dettagliate informazioni sui rischi derivanti da possibili interferenze nell'ambiente in cui è destinata ad operare la ditta appaltatrice nell'espletamento del servizio e sulle misure di sicurezza proposte in relazione alle interferenze.

#### **ART. 5 – DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' OGGETTO DELL'APPALTO**

Il servizio consiste nella:

- 1) Raccolta, trasporto e smaltimento finale in discarica di cui all'art.4 lett. b) del D. Lgs. n. 36/03, e secondo i criteri di ammissibilità di cui al D.M. 13 marzo 2003 come risultante dal certificato analitico, dei fanghi disidratati derivanti:
  - a) dal processo biologico degli impianti di depurazione e dai lettini di essiccamento di San Nicola di Melfi previo posizionamento containers ecologici puliti e disinfettati da mc. 25-26 a tenuta stagna, muniti di coperchio scorrevole da ubicare sugli impianti di depurazione che producono il rifiuto "fango disidratato";
  - b) dal processo biologico degli impianti di depurazione e dai lettini di essiccamento di Balvano, Baragiano e Viggiano previo posizionamento di containers ecologici puliti e disinfettati da mc. 25-26 a tenuta stagna, muniti di coperchio scorrevole da ubicare sugli impianti di depurazione che producono il rifiuto "fango disidratato". Nonché lavaggio, disinfezione e relativa manutenzione di tutti i containers ecologici ad ogni viaggio effettuato previa fornitura dei formulari di identificazione rifiuti occorrenti ad ogni prelievo, compreso la relativa compilazione. Manutenzione di tutti i containers ecologici ad ogni viaggio effettuato previa fornitura dei formulari di identificazione rifiuti occorrenti ad ogni prelievo, compreso la relativa compilazione, disinfezione e relativa manutenzione di tutti i containers ecologici ad ogni viaggio effettuato previa fornitura dei formulari di identificazione rifiuti occorrenti ad ogni prelievo, compreso la relativa compilazione.

L'espletamento di tale servizio rientra nella categoria 4 classe "F" del D.M. n. 120/2014.

- 2) Raccolta, trasporto e smaltimento finale in discarica per rifiuti non pericolosi di cui all'art.4 lettera b), D.lgs. n.36/03 e secondo i criteri di ammissibilità di cui al D.M. 13 marzo 2003, come risultante dal certificato analitico del rifiuto vaglio, codice CER 19.08.01 derivante dai processi biologici degli impianti di depurazione consortili, previo posizionamento di containers ecologici puliti e disinfettati da mc. 10 a tenuta stagna, muniti di coperchio scorrevole da ubicare sugli impianti di depurazione a servizio delle aree industriali di Viggiano e S. Nicola di Melfi. L'espletamento di tale servizio rientra nella categoria 4 classe "F" del D.M. n. 120/2014.
- 3) Raccolta, trasporto e smaltimento finale in discarica per rifiuti non pericolosi di cui all'art.4 lettera b), D.lgs. n.36/03 e secondo i criteri di ammissibilità di cui al D.M. 13 marzo 2003, come risultante dal certificato analitico del rifiuto codice CER 19.09.02 derivante dai processi di chiarificazione delle acque, previo posizionamento di containers ecologico pulito e disinfettato da mc. 10 a tenuta stagna, munito di coperchio scorrevole da ubicare sull'impianto di chiarificazione a servizio dell'area industriale di Tito. L'espletamento di tale servizio rientra nella categoria 4 classe "F" del D.M. n. 120/2014.

#### **ART. 6 – ADEMPIMENTI PRIMA DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO**

Il committente procederà a verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice o del lavoratore autonomo, attraverso l'acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale.

La ditta appaltatrice dovrà:

- fornire il documento unico di valutazione dei rischi definitivo, che sarà costituito dal presente documento preventivo, eventualmente modificato ed integrato con le specifiche informazioni relative alle interferenze sui servizi che la ditta appaltatrice dovrà esplicitare in sede di gara, se diverse da quanto qui indicate, da allegare al contratto;
- produrre il proprio Documento Unico di Valutazione dei Rischi, coordinato con il DUVRI definitivo, di cui al comma precedente;
- redigere il "Verbale di riunione cooperazione e coordinamento"/"Sopralluogo congiunto" da sottoscrivere tra il rappresentante del Consorzio ed il rappresentante della Ditta Appaltatrice presso la sede di svolgimento del servizio.

## **ART. 7 – VALUTAZIONE INTERFERENZE**

Per la definizione di interferenza, non prevista dal D.Lgs. 81/2008, ci si può rifare alla determinazione nr. 3/2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che al definisce come un "contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti".

Non si considerano interferenze quei rischi specifici propri dell'attività dell'impresa appaltatrice che ha comunque esaminato all'interno del proprio documento di valutazione dei rischi (DVR).

Si ritiene pertanto di non esaminare nel presente documento i contatti tra l'impresa appaltatrice e la generica utenza (addetti agli insediamenti produttivi e autoveicoli) normalmente presente negli agglomerati industriali, dove l'appaltatrice andrà a svolgere il servizio, le cui caratteristiche non presentano particolarità specifiche, in quanto trattasi di rischi propri valutabili nel DVR.

Nell'ambito del presente appalto si considerano la seguente interferenze:

- accesso alle aree di pertinenza degli impianti consortili dove sono presenti altri lavoratori dipendenti della Ditta incaricata dall'Ente alla gestione degli impianti.

## **ART. 8 – ATTIVITA' A RISCHIO**

Relativamente al punto 1) si tratta dell'interferenza generata dall'accesso alle aree pertinenziali degli impianti per il ritiro dei contenitori di rifiuti, contemporaneamente alla presenza di personale addetto all'insediamento.

## **ART. 9 – VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE IDONEE A PREVENIRLO E RIDURLI AL MINIMO**

Per le interferenze sopra richiamate, i rischi individuati consistono:

nella possibilità di urto tra autoveicoli o di schiacciamento di persone eventualmente transitanti a piedi o operanti negli impianti;

Inoltre, nell'area degli impianti di depurazione in cui verrà svolto il servizio di che trattasi, il personale incaricato potrà essere soggetto ai seguenti rischi:

- rischio biologico, causato dagli agenti biologici presenti nelle acque di scarico trattate e nei fanghi di risulta; l'Appaltatore dovrà provvedere ad idonea profilassi preventiva, sentito il proprio medico competente, alla luce di quella adottata dalla Società per i propri operatori (vaccinazione antitetanica, vaccinazioni antiepatite, ecc.).

- rischi da rumore, causato da apparecchiature in funzione. All'interno di queste zone è fatto obbligo di utilizzo di mezzi di protezione individuali;
- rischio di caduta, causato dalla presenza di vasche di trattamento;
- rischio da ridotto galleggiamento, causato da insufflazione di aria nelle vasche di trattamento;
- rischio elettrico, per la presenza di apparecchiature ed impianti elettrici, linee elettriche aeree ed interrate;
- rischio chimico, per la presenza di serbatoi di reagenti di processo (sostanze corrosive, e/o caustiche, ecc., necessarie per il funzionamento dell'impianto.
- possibile presenza di pavimentazione bagnata o comunque accidentalmente scivolosa. E' quindi obbligatorio l'utilizzo di scarpe antinfortunistiche, con suola antiscivolo per limitare inoltre le conseguenze di urti e schiacciamento dei piedi; tale obbligo non sussiste solo nella zona uffici e servizi igienici.

I mezzi dell'Appaltatore dovranno pertanto eseguire esclusivamente i percorsi indicati dal personale di gestione dell'impianto e dovranno essere preventivamente autorizzati.

Nei casi di emergenza, e quando richiesto dal personale della società appaltante, i dipendenti dell'Appaltatore abbandoneranno il luogo in cui stanno operando, lasciando in sicurezza macchine, impianti ed apparecchiature utilizzate e, in relazione all'urgenza del caso, si recheranno dove verrà loro indicato.

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008.

L'Appaltatore ha l'obbligo di consegnare al Consorzio, prima dell'inizio del servizio, tutta la documentazione prevista dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i..

L'Appaltatore, prima di dare inizio al servizio, dovrà sottoscrivere il DUVRI (Documento unico valutazione rischi da interferenze) dal quale si evincono i rischi specifici presenti presso gli impianti nonché le misure di prevenzione e di emergenza ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i., al fine di dare opportune informazioni al personale alle proprie dipendenze e di poter manlevare la Società da ogni eventuale responsabilità.

Misure idonee alla prevenzione e riduzione dei rischi:

- riunione periodica , di coordinamento e consegna dei documenti inerenti la sicurezza;
- sopralluoghi periodici al sito da parte del responsabile della sicurezza aziendale;
- formazione e informazione periodica degli operatori;
- la ditta appaltatrice dovrà avvisare un referente dell'insediamento dell'impianto mediante segnalatore acustico e/o installazione di cartellonistica, assicurandosi che la ditta abbia

recepito l'avviso per effettuare le operazioni in sicurezza. Gli automezzi dovranno comunque operare mediante l'utilizzo di segnalatore acustico e lampeggiatore.

- messa a disposizione di segnaletica temporanea di pericolo e presenza di mezzi in transito per carico e scarico da utilizzare durante le operazioni di carico/scarico.

#### **ART. 10 – COSTI DELLA SICUREZZA**

I costi della sicurezza sono stati stimati pari ad € 3.017,58.

#### **ART. 11 – VALIDITA' E REVISIONE**

Il presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validità immediata dalla sottoscrizione del contratto stesso. Il DUVRI in caso di modifica delle condizioni di appalto potrà essere soggetto a revisione ed aggiornamento in corso d'opera.

Per la sua validità, il DUVRI dovrà avere "data certa".

